



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 21 gennaio 2022

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali
Confesercenti

Ai Responsabili delle Federazioni di categoria

Prot. n. 4848.11/2022 GDA

Oggetto: **DPCM sulle attività che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona**

In data odierna **il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM sulle attività che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona**, che attua la norma di cui all'art. 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che ha aggiunto all'art. 9-bis del DL n. 52/2021 un comma 1-bis, il quale prevede che **fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 (“green pass base”), l'accesso ai seguenti servizi e attività**, nell'ambito del territorio nazionale:

- a) **(dal 20 gennaio) servizi alla persona;**
- b) **(dal 1° febbraio) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM.**

Servizi alla persona

Quanto ai **servizi alla persona**, una FAQ del Governo, pubblicata sul sito istituzionale <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>, chiarisce che, ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “*servizi alla persona*” le seguenti attività:

- **saloni di barbieri e parrucchieri;**
- **centri estetici;**
- **centri benessere (l'accesso ai quali è assoggettato peraltro dal 10 gennaio scorso a “*green pass rafforzato*”);**
- **istituti di bellezza;**
- **servizi di manicure e pedicure;**
- **attività di tatuaggio e piercing;**
- **sartorie;**
- **lavanderie e tintorie, anche industriali;**
- **pompe funebri.**

Non vi sono dunque altre attività di servizi l'accesso alle quali sia assoggettabile a “green pass base” (segnaliamo fra l'altro come erroneamente la FAQ faccia riferimento al “green pass rafforzato”, in contrasto con quanto previsto in proposito dal DL n. 1).

Escludiamo pertanto, che, come si è letto su alcune newsletter, vi sia obbligo di possedere ed esibire il “green pass base” per accedere alle attività di agenzie, centri servizi ed altre varie attività private, diverse dai servizi alla persona come sopra individuati su indicazione dello stesso Governo.

Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali

Con riferimento a **pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali**, il DPCM stabilisce intanto, nel preambolo, che **la necessità di individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del “green pass base”**, di cui all'art. 9, comma 2, del DL n. 52/2021 **sussiste solo per i servizi e per le attività che non si svolgono all'aperto**, non essendo richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 per le attività all'aperto, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 8 del DL n. 221/2021 e dall'art. 1 del DL n. 229/2021 (che, per le fattispecie di nostro interesse, riguardano l'accesso alla ristorazione all'aperto, alle fiere e alle sagre, assoggettabile fra l'altro a “green pass rafforzato”).

Ne consegue è escluso il possesso e l'esibizione del “green pass base” per accedere ai mercati all'aperto del commercio su aree pubbliche, così come per fruire dell'attività di rivendita di giornali e riviste con riferimento ai chioschi all'aperto.

Il DPCM stabilisce poi che **nell'attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona, da garantire anche senza il possesso del “green pass base”, solamente quelle:**

- **di carattere alimentare e prima necessità,**
- **sanitario,**
- **veterinario,**
- **di giustizia**
- **di sicurezza personale.**

Dunque, ai sensi dell'art. 1 del DPCM, **le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso del “green pass base”, sono le seguenti:**

- a) **esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato al decreto;**
- b) **esigenze di salute**, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
- c) **esigenze di sicurezza**, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- d) **esigenze di giustizia**, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

L'allegato individua:

Attività commerciali di vendita al dettaglio

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Se ne desume che per avere accesso all'acquisto di beni alimentari, animali domestici, carburante, articoli igienico-sanitari, farmaci e parafarmaci, prodotti medicali ed ortopedici, materiale per ottica, combustibile per uso domestico e per riscaldamento non occorrerà possedere ed esibire il "green pass base".

Si deduce altresì che l'accesso senza obbligo di esibire il "green pass base" ad esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari) consente anche l'acquisto dei prodotti non alimentari.

Tale deduzione è peraltro suffragata da una FAQ del Governo pubblicata oggi. Alla domanda: <<Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall'allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?

Sì, l'accesso ai predetti esercizi commerciali consente l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri>>.

L'esclusione dall'esenzione dal possesso del green pass del consumo sul posto si spiega con l'attinenza di tale attività a quelle della ristorazione.

Controlli

Il DPCM si chiude specificando che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato, nonché dai responsabili dei servizi che rispondono alle esigenze di salute, sicurezza e giustizia, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Orbene, considerato che il controllo del possesso del "green pass base" va assicurato da parte dei titolari degli esercizi diversi da quelli elencati in allegato, e cioè di quegli esercizi per cui occorre, per avere accesso, esibire il certificato verde (ad esempio negozi di abbigliamento, tabaccherie, librerie, ecc.), **non si comprende quale sia il senso della previsione di un controllo a campione negli esercizi esclusi, di cui all'allegato**, a meno che non si ritenga che, considerata la possibilità di acquistare, negli esercizi despecializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, anche prodotti non alimentari, ciò comporti l'esigenza di possedere il "green pass base" quando si acceda per l'acquisto di beni che non soddisfano esigenze alimentari e di prima necessità (condizione però, come si è visto, "sconfessata" dalla FAQ del Governo).

Ci riserviamo di dare ulteriori indicazioni appena avremo ulteriori elementi per risolvere il dubbio espresso.

Il DPCM acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Dell'Aquila', written in a cursive style.